

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1180 del 11 agosto 2020

Costituzione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2020 n. 1 per la definizione dei criteri e delle modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento costituisce il gruppo di lavoro al fine di pervenire alla definizione dei criteri e delle modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, riconoscendo nell'agricoltura sociale, potenzialità e opportunità sia per lo sviluppo delle aree e delle comunità rurali che per la capacità di fornire risposte ai bisogni di servizi alla persona, favorendo la conoscenza e la fiducia reciproca, con la legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 *"Disposizioni in materia di Agricoltura sociale"* ha istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, nel quale vengono inserite le aziende che, nel rispetto delle normative di settore, svolgono le "attività" nei vari ambiti dell'agricoltura sociale.

La multifunzionalità delle imprese agricole è riconosciuta a livello comunitario, nazionale e regionale come uno dei fattori di forza sul quale far leva nelle aree rurali per il raggiungimento di un modello di sviluppo equo e sostenibile nonché per il miglioramento della qualità della vita.

In ambito nazionale, definisce la materia la legge n. 141 del 18 agosto 2015 che detta disposizioni in tema di agricoltura sociale e mira a dare omogeneità alle diverse disposizioni regionali sull'argomento al fine di favorire lo sviluppo delle pratiche di agricoltura che promuovono iniziative ad alto valore sociale all'interno delle proprie strutture. A seguito dell'emanazione della legge n. 141/2015 con decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018 sono stati definiti i requisiti minimi per lo svolgimento di attività di agricoltura sociale.

Sulla base del complesso quadro normativo nonché dell'esperienza maturata in ambito regionale, dove si registra sempre più interesse a conoscere ed approfondire nuove possibilità di operare nel sociale da parte delle imprese agricole, la LR 24 gennaio 2020, n. 1 ha introdotto un emendamento alla LR 16 agosto 2002, n. 22 *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"* prevedendo *"l'integrazione delle attività di agricoltura sociale, come definite all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 14/2013, nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 328/2000, nel rispetto delle normative vigenti"*.

La medesima LR 24 gennaio 2020, n. 1 ha inoltre previsto che *i criteri e le modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 come inserito dal comma 1 del presente articolo, verranno definiti da apposito gruppo di lavoro composto dalle strutture regionali competenti in materia di Servizi Sociali, Agricoltura, Lavoro e Formazione, dalle Aziende ULSS, dall'ANCI e dai rappresentanti dei settori coinvolti"*.

Alla luce di quanto sopra, viene istituito il gruppo di lavoro in materia di agricoltura sociale composto da:

- a. il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o un suo delegato;
- b. il Direttore della Direzione Agroalimentare, o un suo delegato;
- c. il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, o un suo delegato;
- d. il Direttore della Direzione del Lavoro, o un suo delegato;

- e. due Direttori dei Servizi Sociali di Aziende ULSS del Veneto o loro delegati;
- f. un rappresentante per i Comuni del Veneto individuato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione del Veneto (ANCI Veneto);
- g. due esponenti delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della LR n. 32 del 9 agosto 1999 "*Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo*" designati dalle medesime;
- h. un esponente per ogni associazione di fattorie sociali maggiormente rappresentativa legalmente costituita, alla data di approvazione della presente, fino ad un massimo di due esponenti;
- i. un rappresentante della Cooperazione sociale;
- j. un rappresentante dei familiari di persone disabili, designato da ANFFAS.

I componenti di cui alle lettere e., f., g., h., i., j., saranno nominati con apposito Decreto a firma del Direttore della Direzione Servizi Sociali.

La composizione del gruppo potrà essere integrata, con provvedimento a firma del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro potrà invitare, con funzione consultiva, esperti su particolari aspetti riguardanti l'agricoltura sociale.

Si precisa che l'attività del gruppo non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il gruppo di lavoro produrrà un documento con la definizione dei criteri e delle modalità di integrazione per ogni attività di agricoltura sociale, nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", nel rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, al fine di garantire un'efficace azione amministrativa e coordinamento tra le normative vigenti, nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro, saranno valutate, ove ritenute opportune, eventuali proposte di modifica alla legge regionale n. 14/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di istituire, per le motivazioni e le considerazioni illustrate nelle premesse, il gruppo di lavoro in materia di agricoltura sociale la cui composizione risulta così definita:
 - a. il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o un suo delegato;
 - b. il Direttore della Direzione Agroalimentare, o un suo delegato;
 - c. il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, o un suo delegato;
 - d. il Direttore della Direzione del Lavoro, o un suo delegato;
 - e. due Direttori dei Servizi Sociali di Aziende ULSS del Veneto;
 - f. un rappresentante per i Comuni del Veneto individuato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione del Veneto (ANCI Veneto);
 - g. due esponenti delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 9 agosto 1999 "*Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo*" designati dalle medesime;

- h. un esponente per ogni associazione di fattorie sociali maggiormente rappresentativa legalmente costituita, alla data di approvazione della presente, fino ad un massimo di due esponenti.
- i. un rappresentante della Cooperazione sociale;
- j. un rappresentante dei familiari di persone disabili, designato da ANFFAS;

- 3. di dare atto che i componenti di cui alle lettere e., f., g., h., i., j., saranno individuati con apposito Decreto a firma del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- 4. di dare atto che il presente gruppo di lavoro potrà essere integrato, sulla base delle proposte di designazione dello stesso, con Decreto a firma del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- 5. di dare atto che il gruppo di lavoro potrà invitare, con funzione consultiva, esperti su particolari aspetti riguardanti l'agricoltura sociale;
- 6. di stabilire che la Direzione regionale Servizi Sociali è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
- 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.